

INIZIATIVA SUGLI ASILI NIDO

Che cosa chiede l'iniziativa?

L'iniziativa vuole garantire che la custodia dei figli complementare alla famiglia sia accessibile per tutte le famiglie e a costi abbordabili. Oggi, sia l'offerta che i costi dei posti in asilo nido e di altri servizi di custodia complementare alla famiglia (famiglie diurne, servizi di custodia per gli allievi nelle scuole) variano molto a seconda del luogo di domicilio. I posti in asilo nido sono aumentati soprattutto nelle aree urbane. Questo sviluppo ha accentuato le disparità in termini di costi e di posti disponibili. L'iniziativa prevede una soluzione capillare a livello nazionale e vuole garantire che, in linea di principio, ogni bambin* in Svizzera abbia diritto a un posto in un asilo nido o a una possibilità di custodia comparabile, per tutti i genitori che desiderano affidare i loro figli a un servizio di custodia complementare alla famiglia. Inoltre, l'iniziativa vuole migliorare le condizioni di lavoro del personale che opera nel settore.

Quale modello propone l'iniziativa?

Negli ultimi anni, i Cantoni e i Comuni hanno sviluppato diversi modelli per la custodia dei bambin* complementare alla famiglia. L'iniziativa non propone quindi un modello fisso, ma impone ai Cantoni l'obbligo di garantire un'offerta sufficiente, a costi abbordabili e di buona qualità in funzione dei bisogni. I Cantoni, per esempio, sono liberi di decidere se vogliono ampliare soltanto l'offerta in asilo nido o se vogliono affidarsi anche ai servizi delle organizzazioni di famiglie diurne.

Quale meccanismo propone l'iniziativa?

L'iniziativa vuole ancorare nella Costituzione il principio secondo cui ogni bambin* ha diritto a un servizio di custodia complementare alla famiglia, a patto che i genitori vogliano usufruire di questa possibilità. L'iniziativa obbliga i Cantoni a creare questa offerta (art. 1). Per evitare che il necessario sviluppo di questi servizi dipenda dalle finanze del Comune o del Cantone di domicilio, la Confederazione deve coprire i due terzi dei costi (art. 4). Se nei cinque anni successivi all'adozione dell'iniziativa i Cantoni non avranno ancora creato l'offerta, la Confederazione potrà imporre loro di provvedere (art. 5). In tal caso formulerà una serie di linee guida per garantire la qualità dei servizi di custodia, le condizioni di lavoro e altri requisiti (art. 2, 3 e 5). Secondo il testo dell'iniziativa, i Cantoni possono chiedere contributi ai genitori, ma non sono obbligati a farlo. I contributi dei genitori non possono in nessun caso superare il 10 per cento del reddito. Questa soluzione garantisce che la custodia dei figli complementare alla famiglia sia alla portata di ognuno (art. 5).

INIZIATIVA SUGLI ASILI NIDO

Initiative populaire fédérale « Pour un accueil extrafamilial des enfants qui soit de qualité et abordable pour toutes et tous (Initiative sur les crèches) »

La Constitution fédérale¹ est modifiée comme suit :

Art. 116a Accueil extrafamilial des enfants

- ¹ Les cantons pourvoient à une offre suffisante qui réponde aux besoins en matière d'accueil extrafamilial institutionnel des enfants.
- ² L'offre s'adresse à tous les enfants dès l'âge de trois mois jusqu'à la fin de l'enseignement de base. Elle doit favoriser le bien-être de l'enfant, contribuer à la conciliation de la vie professionnelle avec la vie familiale et être aménagée en fonction des besoins des parents.
- ³ Les personnes qui encadrent les enfants doivent disposer de la formation requise et être rémunérées en conséquence. Leurs conditions de travail doivent permettre un accueil de qualité.
- ⁴ La Confédération prend en charge deux tiers des coûts. Les cantons peuvent prévoir que les parents participent à la couverture des coûts en fonction de leur capacité économique. La participation totale des parents ne doit pas dépasser 10 % de leurs revenus.
- ⁵ La Confédération peut fixer des principes de base.

Art. 197, ch. 13²

13. Disposition transitoire ad art. 116a (Accueil extrafamilial des enfants)

Les dispositions d'exécution de l'art. 116a entrent en vigueur cinq ans au plus tard après l'acceptation dudit article par le peuple et les cantons.

1 RS 101

2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

COMMENTO ALLE SINGOLE DISPOSIZIONI

- ¹ I Cantoni provvedono a un'offerta sufficiente e adeguata ai bisogni in materia di custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia.

Il capoverso 1 obbliga i Cantoni a garantire un'offerta sufficiente e adeguata ai bisogni per la custodia istituzionale dei bambin* complementare alla famiglia. Il termine «sufficiente» copre l'aspetto quantitativo: i servizi di custodia disponibili devono essere sufficienti per coprire i bisogni effettivi dei genitori. L'espressione «adeguata ai bisogni» si riferisce invece agli aspetti qualitativi, che sono concretizzati nei capoversi 2 e 3. La soluzione proposta tiene conto sia dei bisogni dei genitori (p. es. orari di apertura), sia di quelli dei bambin*. Con questa iniziativa, ad esempio, i bambin* con disabilità avrebbero diritto a un posto di asilo nido adatto ai loro bisogni. L'espressione «custodia istituzionale dei bambin* complementare alla famiglia» comprende tutti i servizi di custodia offerti da strutture professionalizzate, e in particolare gli asili nido, le organizzazioni di

famiglie diurne, le offerte parascolastiche e le scuole a orario continuato. Tutti questi servizi di custodia possono essere finanziati con i sussidi federali e sono disciplinati dalle disposizioni (principi) emanate dalla Confederazione e dai Cantoni. I Cantoni possono scegliere liberamente la combinazione di istituzioni che preferiscono. La limitazione alle offerte istituzionali prevista da questa disposizione esclude esplicitamente le soluzioni interne alla famiglia, nonni compresi, e le soluzioni di carattere privato all'interno della cerchia di amici o vicini (a meno che non si tratti di servizi gestiti professionalmente).

² L'offerta è accessibile a tutti i bambini, dai tre mesi di età sino alla fine dell'istruzione scolastica di base. Deve contribuire al benessere del bambino e alla conciliabilità tra lavoro e famiglia e deve essere definita in funzione dei bisogni dei genitori.

Il capoverso 2 precisa il concetto di offerta sufficiente e adeguata ai bisogni (art. 1), consacrando un diritto rivendicabile a un servizio di custodia per ogni bambin* se i genitori ne hanno bisogno. Questo capoverso definisce gli obiettivi di politica sociale, familiare, dell'infanzia e di parità perseguiti dall'iniziativa. La promozione della prima infanzia e il miglioramento delle pari opportunità vanno a vantaggio dei bambin*. Il sostegno precoce è particolarmente utile per i bambin* provenienti da famiglie socialmente e finanziariamente disagiate.

Il diritto a un posto di custodia è riconosciuto indipendente dal tasso di occupazione dei genitori. Infine, il criterio del bene del bambin* fa riferimento a un'infrastruttura adeguata e alla dotazione di personale dell'istituzione che fornisce il servizio (al riguardo cfr. il commento al cpv. 3).

Il testo dell'iniziativa esige inoltre che la custodia dei bambin* complementare alla famiglia punti a migliorare la conciliabilità tra lavoro e famiglia e tenga conto dei bisogni dei genitori. Per esempio, gli orari di apertura degli asili nido devono essere adattati alle realtà del mercato del lavoro, le istituzioni devono essere raggiungibili in un tempo ragionevole e i genitori non devono essere costretti ad affidare i loro figli a diversi istituti situati lontani l'uno dall'altro. La definizione dell'età («dall'età di tre mesi») corrisponde alla prassi attuale, la quale prevede che i bambin* vengano abituati all'asilo nido un mese prima della fine del congedo di maternità. Se la Svizzera dovesse introdurre il congedo parentale, occorre evitare che i genitori usufruiscano di un servizio di custodia sovvenzionato durante il congedo.

³ Il personale che si occupa dei bambini deve disporre della necessaria formazione ed essere retribuito in modo corrispondente. Le sue condizioni di lavoro devono consentire un accudimento di qualità.

Il capoverso 3 punta a valorizzare la professione di educatori*. La disposizione specifica le tre condizioni più importanti: formazione, salario e condizioni di lavoro. Si tratta di requisiti previsti dal diritto costituzionale che devono essere concretizzati a livello di legge. Questi requisiti valgono in primo luogo per gli accordi dei Cantoni, principali responsabili, con le parti sociali, ma si rivolgono anche alla Confederazione, casomai quest'ultima dovesse essere chiamata a intervenire in virtù del capoverso 5.

La custodia dei bambin* professionalizzata è retta dalle pertinenti disposizioni della legislazione sulla formazione professionale. Lo stesso vale per i salari, che ovviamente devono rispettare la parità salariale secondo il principio «Salario uguale per un lavoro di pari valore». Il salario deve dunque essere commisurato al lavoro

svolto. Secondo la legge sulla parità dei sessi, il fatto che un'attività sia svolta prevalentemente o quasi esclusivamente da donne non giustifica un salario inferiore rispetto ad altre attività equivalenti. Per una custodia dei figli di qualità adeguata non contano solo la formazione e il salario, ma anche le condizioni di lavoro in senso generale (infrastruttura, progettazione degli asili nido, rapporto numerico tra bambin* ed educator*, numero di educator* qualificati rispetto al numero di collaboratori ecc.). I promotori dell'iniziativa partono dal presupposto che per garantire buone condizioni di lavoro e di custodia, il rapporto numerico deve essere calcolato senza tener conto dei neodiplomati che svolgono un periodo di stage e degli apprendisti. Inoltre, almeno il 70 % degli educator* deve possedere il necessario diploma. Il personale dovrebbe disporre di tempo non dedicato alla custodia, sufficiente per prepararsi e rielaborare, per la supervisione o per i colloqui con i genitori.

⁴ La Confederazione assume i due terzi dei costi. I Cantoni possono prevedere che i genitori partecipino ai costi secondo la loro capacità economica. Complessivamente la partecipazione dei genitori non può eccedere il 10 per cento del loro reddito.

Il capoverso 4 attribuisce una grande responsabilità alla Confederazione e le affida la responsabilità principale per i costi computabili legati ai rivendicati servizi di custodia dei figli. Questa soluzione sgrava in misura considerevole non soltanto i Cantoni, ma di fatto anche i genitori. I Cantoni decidono come finanziare il restante terzo dei costi. Possono chiedere ai genitori un contributo parziale al finanziamento. I Cantoni che vogliono offrire un servizio di custodia gratuito non sono invece obbligati a prevedere un finanziamento parziale da parte dei genitori. L'iniziativa contempla anche la possibilità di un contributo finanziario del datore di lavoro. Un eventuale contributo finanziario da parte dei genitori deve corrispondere alle loro capacità economiche. In totale, però, questo contributo dei genitori non deve mai superare il 10 % del loro reddito per la custodia di tutti i loro bambin*. Per quanto riguarda le capacità economiche e il reddito imponibile, possono essere ancora adottati disciplinamenti diversi. Di conseguenza, i disciplinamenti attuali dei Comuni rimangono applicabili. Nella normativa di applicazione, la Confederazione deve fornire un quadro, simile a quello previsto dai Cantoni per le riduzioni dei premi dell'assicurazione malattie.

⁵ La Confederazione può stabilire i principi. / Disposizione transitoria dell'articolo 116a

Il capoverso 5 accorda alla Confederazione una competenza legislativa sussidiaria. Se i Cantoni non adempiono o non possono adempiere il loro mandato costituzionale (creare un'offerta di custodia dei bambin* sufficiente e adeguata ai bisogni), la Confederazione deve intervenire ed emanare le disposizioni necessarie. Analoghe competenze sussidiarie sono previste anche in ambito scolastico (art. 62 cpv. 4 Cost.) e per le università (art. 63a cpv. 5 Cost.). Questa competenza sussidiaria, rispettivamente l'obbligo di intervento della Confederazione, si concretizza soltanto al termine di un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della modifica costituzionale voluta dall'iniziativa popolare. Il legislatore federale decide se i presupposti di un intervento della Confederazione sono adempiuti.

I capoversi 1-3 definiscono ciò che si intende per «disposizioni necessarie»: un'offerta sufficiente, conforme ai bisogni e con limiti di età, orientamento al bene dei bambin* e conciliabilità tra famiglia e lavoro, rispetto delle disposizioni costituzionali riguardanti gli educator* e le loro condizioni di lavoro.